



AEROPORTO FONTANAROSSA CATANIA

ADEGUAMENTO NUOVA AEROSTAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONI INCENDI DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 17.07.2014

PROGETTO ESECUTIVO

STUDIO DI INGEGNERIA

ing. Filippo Martines
via F.Ciccaglione,40

95125 - CATANIA



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Cod. MIA:

Cod. CdP: MS9

DATA PROGETTO	FEBBRAIO 2017
AGGIORNAMENTI	OTTOBRE 2017
	DICEMBRE 2018
	FEBBRAIO 2020

Numerazione Tavola

VVF_AII.05

COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE
ing. Filippo Martines



L'ACCOUNTABLE MANAGER
dott. Marco Franchini



SCALA:

P.H. PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE E SISTEMI
ing. Luigi Bonfiglio



P.H. AREA DI MOVIMENTO
ing. Gianluca Storaci

P.H. MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E SISTEMI
geom. Andrea Musumarra



P.H. TERMINAL
ing. Antonio Palumbo



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
sig. Franco Pace



L'AMMINISTRAZIONE

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA
SAC - Società Aeroporto Catania S.p.A.

N. Repertorio

N. Raccolta

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

**LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA NUOVA AEROSTAZIONE ALLE
DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL DECRETO
17.07.2014**

L'anno il giorno del mese di in (Prov.) presso la sede del innanzi a me nella qualità di senza l'assistenza di testimoni per avervi i comparenti, che hanno i requisiti di legge, espressamente rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso,

SONO PRESENTI

- Da una parte: il Sig., nato a (Prov.) il giorno residente a (Prov.) - che interviene non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza del SAC - Società Aeroporto Catania S.p.A. con sede in CATANIA (Prov. Catania), Cod. Fisc./Part. IVA, di seguito nel presente atto denominato semplicemente Amministrazione.
- Dall'altra: il Sig., nato a (Prov.) il giorno residente a (Prov.) - che interviene non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza dell'Impresa con sede in (Prov.), Cod. Fisc./Part. IVA, di seguito nel presente atto denominato semplicemente Appaltatore.

Detti comparenti, della cui identità io nella qualità di ufficiale rogante sono certo,

PREMESSO

- Che con atto deliberativo n. del è stato approvato il progetto esecutivo di cui al titolo, dell'importo complessivo di di cui Euro per lavori a base di appalto ed Euro per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- Che in detto progetto i lavori a base di appalto erano ulteriormente distinti in somme soggette ad offerta, pari ad Euro ed in somme relative agli oneri di sicurezza (non soggette a ribasso) pari ad Euro
- Che con atto deliberativo n. del è stato approvato il bando di gara (e/o lo schema della lettera di invito).
- Che a seguito di (*indicare la procedura di affidamento*), il cui verbale è stato approvato con atto n. del, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa (*singola, associata o consorziata*) per il prezzo complessivo netto di Euro, tale prezzo scaturendo dalla somma dell'importo in Euro relativo alla parte depurata del ribasso di gara del e dell'importo di Euro relativo agli oneri per l'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento (non soggetto a ribasso).
- Che un estratto dell'atto di approvazione del verbale di aggiudicazione è stato pubblicato sui seguenti organi di stampa: alle rispettive date del
- Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal bando ed è stata comprovata l'idoneità dell'Appaltatore a contrarre, sotto l'aspetto giuridico, tecnico-economico e finanziario, in rapporto ai lavori di che trattasi.
- Che

TUTTO CIÒ PREMESSO

Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. Generalità

Il/La sig., per conto del nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all'impresa con sede in l'appalto dei **lavori di adeguamento della nuova aerostazione alle disposizioni di prevenzione incendi di cui al Decreto 17.07.2014** dell'importo a base d'asta di € **1.075.233,75** (euro un milione settantacinquemiladuecentotrentatre/75) di cui € **51.884,68** (euro cinquantunomila ottocentoottantaquattro/68) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Il presente atto obbliga fin d'ora l'impresa aggiudicataria mentre sarà obbligatorio per il solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge. L'impresa affidataria rappresentata da, formalmente si impegna a eseguire tutte le opere oggetto dell'appalto stesso, in conformità agli allegati al presente contratto ed elencati all'art.19. L'impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig. nato a il, residente in via n.

Art. 2. Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dell'appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto - nella somma di euro (.....), da assoggettarsi ad IVA. A tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad €..... (.....).

Art. 3. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

L'affidatario darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro 15 giorni (diconsi quindici) dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in **giorni 365** (diconsi giorni trecentosessantacinque) naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Art. 4. Cause di sospensioni dei lavori

In applicazione dell'art. 43, comma 1, lettera c) del Regolamento n. 207/2010 i lavori potranno essere sospesi (parzialmente o totalmente) nelle seguenti specifiche circostanze: qualora ricorrano le circostanze di cui dell'art. 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 5. Penale per ritardata ultimazione dei lavori

In caso di ritardata ultimazione dei lavori sarà applicata una penale della misura di €.....(euro) per ogni giorno di ritardo, pari allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento.

Art. 6. Premio di accelerazione

Non è previsto premio di accelerazione.

Art. 7. Cauzione provvisoria

L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stata corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori a base d'asta, prestata mediante:

- fidejussione bancaria dell'istituto di credito n. in data per l'importo di euro (.....) (all.); o
- fidejussione assicurativa della Società n. in data per l'importo di euro (.....) (all.); o

La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave e sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

Art. 8. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

8.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento L'affidatario, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo dei lavori a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante:

- fidejussione assicurativa della società n. in data
(caso 1)

Poiché l'aggiudicazione è avvenuta con ribasso d'asta superiore al 10 per cento e inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro (.....).

(caso 2)

Poiché il ribasso offerto dall'affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con l'ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di euro (.....).

La cauzione definitiva, come stabilito dell'art. 103, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

8.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante l'esecuzione dei lavori

L'affidatario, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha altresì stipulato una polizza di assicurazione della società n. in data per l'importo (indicato nel bando di gara) di euro (.....), che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 9. Contabilizzazione dei lavori a corpo e misura

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale d'appalto allegato a questo contratto. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

Art. 10. Pagamenti in acconto

L'affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di **euro 100.000,00** (euro centomila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d'avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d'asta. Dagli acconti corrisposti per stati di avanzamento lavori verrà detratto, proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, l'importo dell'anticipazione di cui al primo comma del presente articolo. I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato, in giorni quarantacinque a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni trenta a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Art. 11. Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è fissato in giorni centoventi (90+30) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Il pagamento della rata di saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile. La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo saranno dovuti all'appaltatore gli interessi nella misura e nei termini previsti dalle vigenti

disposizioni di legge. In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'affidatario di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Art. 12. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Catania-della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 13. Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo

Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà avvenire entro e non oltre mesi sei dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e l'invio dei documenti alla stazione appaltante, così come prescritto dall'art. 102, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 14. Cessione del contratto - Subappalto

Il contratto d'appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità. Non è ammesso il subappalto se non espressamente indicato in fase di gara e se non approvato dalla Stazione appaltante.

Art. 15. Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, l'impresa affidataria elegge domicilio legale presso via n. Tutti i pagamenti a favore dell'affidatario saranno intestati a mediante In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l'affidatario è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante. L'identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.

Art. 16. Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante;
 - b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;
 - c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
- La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente risultasse, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante si riserva il diritto, e l'impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'impresa.

Art. 17. Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'affidatario di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

Art. 18. Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'affidatario ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'affidatario rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:

- contratto;
- capitolato speciale d'appalto;
- elenco prezzi;
- disegni.

Art. 19. Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell'art. 137 del Regolamento n. 207/2010, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

Allegato A – lettera d'invito alla gara (o bando di gara);

Allegato B – copia dell'offerta dell'impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;

Allegato C – verbale di aggiudicazione della gara;

Allegato D – capitolato generale d'appalto (se richiamato nel bando di gara o nella lettera di invito);

Allegato E – capitolato speciale d'appalto;

Allegato F – elaborati grafici progettuali esecutivi;

Allegato G – elenco dei prezzi unitari;

Allegato H – piani di sicurezza previsti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2000, n. 81;

Allegato I – cronoprogramma dei lavori;

Allegato L – atto di designazione della persona autorizzata dall'appaltatore a riscuotere (eventuale).

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

Art. 20. Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Art. 21. Modalità di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno nell'esecuzione dell'appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario o dell'accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, saranno risolte in sede giurisdizionale ordinaria. E' esclusa la competenza arbitrale. Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 209, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 22. Disposizioni antimafia

L'impresa prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, l'impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

L'impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Art. 23. Norme finali

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero fogli resi legali, comprendenti n. facciate intere e righe della pagina escluse le firme, viene letto alle parti, i quali – dichiarandolo conforme alla loro volontà – lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L'impresa

L'ufficiale rogante

Il dirigente

**LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA NUOVA AEROSTAZIONE ALLE
DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL DECRETO
17.07.2014**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(articolo 43, commi 3 e seguenti, regolamento generale, D.P.R. 5 dicembre 2010, n. 207)
CONFORME AL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016

LAVORI A MISURA

a) Importo lavorazioni soggette a ribasso	€ 1.023.349,07
b) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 51.884,68

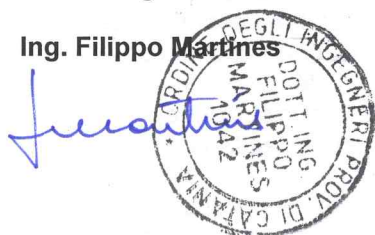
Totale appalto € 1.075.233,75

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 374.766,25

TOTALE PROGETTO € 1.450.000,00

Il Progettista

Ing. Filippo Martines



Il Responsabile Unico del procedimento

INDICE

PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

- Art. 1 – Oggetto dell'appalto – lavori a misura
- Art. 2 – Ammontare dell'appalto
- Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto
- Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili/ subappaltabili, categorie scorporabili/ non subappaltabili - **Tabella A**
- Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili - **Tabella B**
- Art. 5 bis - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

- Art. 6 – Dichiarazioni preliminari
- Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 8 – Discordanza negli atti contrattuali - ordine di validità degli atti contrattuali
- Art. 9 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
- Art. 10 – Fallimento dell'appaltatore
- Art. 11 – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
- Art. 12 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

- Art. 13 – Consegna e inizio dei lavori
- Art. 14 – Termini per l'ultimazione dei lavori
- Art. 15 – Proroghe
- Art. 16 – Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori;
- Art. 17 – Sospensioni ordinate dal R.U.P.;
- Art. 18 – Penali in caso di ritardo
- Art. 19 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
- Art. 20 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
- Art. 21 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

- Art. 22 – Anticipazione
- Art. 22 bis – Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 23 – Pagamenti in acconto
- Art. 24 – Pagamenti a saldo
- Art. 25 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
- Art. 26 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo
- Art. 27 – Revisione prezzi
- Art. 28 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

- Art. 29 – Lavori a misura
- Art. 30 – Lavori in economia
- Art. 31 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

- Art. 32 – Cauzione provvisoria
- Art. 33 – Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
- Art. 34 – Riduzione delle garanzie
- Art. 35 – Assicurazione a carico dell'impresa

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 36 – Variazione dei lavori

Art. 37 – Varianti per errori od omissioni progettuali

Art. 38 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 39 – Norme di sicurezza generali

Art. 40 – Sicurezza sul luogo di lavoro

Art. 41 – Piano di sicurezza e di coordinamento

Art. 42 – Piano di sicurezza sostitutivo

Art. 43 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

Art. 44 – Piano operativo di sicurezza

Art. 45 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 46 – Subappalto

Art. 47 – Responsabilità in materia di subappalto

Art. 48 – Pagamento dei subappaltatori

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 49 – Accordo bonario

Art. 50 – Definizione delle controversie

Art. 51 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Art. 52 – Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 53 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Art. 54 – Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

Art. 55 – Presa in consegna dei lavori ultimati

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 56 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Art. 57 – Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

Art. 58 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

Art. 59 – Custodia del cantiere

Art. 60 – Cartello di cantiere

Art. 61 – Spese contrattuali, imposte, tasse

PARTE SECONDA CONDIZIONI DI ESECUZIONE

CAPO 13 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 62 – Condizioni di accettazione

Art. 63 – Provenienza e qualità dei materiali

CAPO 14 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art. 64 – Norme generali

CAPO 15 – PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 65 – Opere provvisorie

Art. 66 – Noleggi

Art. 67 – Trasporti

Art. 68 – Puntelli ed opere di presidio

Art. 69 – Opere da fabbro e serramentista

Art. 70 – Opere da lattoniere

Art. 71 – Opere da pittore

Art. 72 – Demolizioni e rimozioni

Art. 73 – Dichiarazione di conformità

PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto - Lavori a misura

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le prestazioni e le forniture per l'**ADEGUAMENTO DELLA NUOVA AEROSTAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL DECRETO 17.07.2014.**

1. I lavori del progetto in esame consisteranno negli interventi presso la nuova aerostazione finalizzati all'adeguamento ai requisiti di prevenzione incendi di cui al DM 17.07.2014, ed alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco di Catania. Gli interventi di adeguamento riguardano:

1. impianti idrici antincendio;
2. impianti di rilevazione fumi;
3. sistema di controllo dei fumi;
4. resistenza al fuoco delle strutture e degli elementi di separazione;
5. sistema di comunicazione interna dal livello interrato.

L'intervento è volto a realizzare le seguenti operazioni:

1. impianti idrici antincendio

Il progetto prevede:

- a) l'installazione di un idrante soprassuolo DN 100, collegato alla rete dell'acquedotto pubblico, per il rifornimento dei mezzi di soccorso dei VVF;
- b) il potenziamento dell'impianto antincendio ad idranti mediante l'installazione di n°9 cassette UNI 45 dislocate, rispettivamente, al Livello -1 (n°4), al Livello +1 (n°3), al Livello +2 (n°1) ed al Livello +3 (n°1);
- c) nella esistente centrale idrica antincendio, da attività di spostamento e movimentazione interna dei due esistenti gruppi di elettropompe, con alcune modifiche dell'ingresso del locale, per consentire l'inserimento del nuovo gruppo di pompaggio automatico con motore diesel a servizio della rete a idranti, in sostituzione parziale di quello esistente;
- d) per l'impianto antincendio ad idranti, l'inserimento di n°17 saracinesche di sezionamento in ghisa sferoidale da 5", al Livello -1, e di n°20 valvole a sfera dislocate ai Livelli -1, 0 e +1, di vari diametri;
- e) per l'impianto antincendio sprinkler, l'inserimento di n°3 saracinesche in ghisa sferoidale da 5", al Livello -1, e di n°11 valvole a sfera dislocate ai Livelli 0 e +1, di vari diametri.

2. impianti di rilevazione fumi

Il progetto prevede:

- a) sistema di rilevazione costituito da n°18 rilevatori ottici lineari di fumo all'infrarosso, per il Livello +5,50/+7,00;
- b) la coloritura a smalto bianco delle vetrate poste a quota +14,20, per evitare fenomeni di interferenza tra i raggi solari all'infrarosso entranti in alcuni periodi dell'anno dalla finestratura, e quelli prodotti dal sistema di rilevazione;
- c) la realizzazione ed il collegamento dei rilevatori con Loop dedicato ed interfacciato con l'esistente centrale a microprocessore posizionata nella Centrale di Controllo e supervisione degli impianti dell'aerostazione.

3. sistema di controllo dei fumi

Il progetto prevede:

- a) l'installazione di impianto di estrazione forzata dell'aria costituito da un estraattore con portata di 6.000 mc/h, e relativa canalizzazione in Classe 0-1 di Reazione al Fuoco, per la Sala Imbarchi al Livello 0;

- b) la sostituzione delle finestrature fisse a nastro poste a quota +14,20 e prospicienti il volume a Livello +5,50/+7,00, con infissi motorizzati ed apribili automaticamente a vasistas in caso di presenza di fumo rivelata dall'impianto previsto nel volume centrale, e la realizzazione ed il collegamento dei motori con Loop dedicato ed interfacciato con l'esistente centrale a microprocessore posizionata nella Centrale di Controllo e supervisione degli impianti dell'aerostazione.
- c) l'installazione di impianto di estrazione forzata dell'aria costituito da n°6 estrattori con portata unitaria di 10.000 mc/h, e relative canalizzazioni in Classe 0-1 di Reazione al Fuoco, per la Sala Attesa riconsegna bagagli al Livello 0, con installazione di griglie di transito d'aria nelle pareti vetrate di separazione con la Sala Attesa passeggeri;
- d) l'installazione di due distinti sistemi di immissione ed espulsione meccanica dell'aria, opportunamente contrapposti, e da un impianto di estrazione in posizione centrale, e relative canalizzazioni in Classe 0-1 di Reazione al Fuoco, per un totale di n°5 macchine di immissione/estrazione da 10.000 mc/h ciascuna, per il Locale UTA al Livello -1.
- f) l'installazione, all'interno dell'intercapedine della Torre, al Livello -1, di un sistema di estrazione forzata dell'aria costituito da un ventilatore cassonato con portata di 6.000 mc/h, collegato ad una canalizzazione zincata in Classe 0-1 di Reazione al Fuoco, a servizio dei locali di deposito privi di aerazione naturale.

4. resistenza al fuoco delle strutture e degli elementi di separazione

Il progetto prevede:

- a) la protezione, di tutte le colonne metalliche lato città e delle strutture metalliche di copertura del volume centrale, mediante applicazione di vernice intumescente all'acqua, applicata a spruzzo e a pennello, del tipo certificato secondo EN 13381-4, per assicurare alle stesse il valore minimo di EI30.
- b) lo stesso sistema di protezione per la struttura metallica del corpo ascensore panoramico, per la scala metallica lato Est, e per la struttura di sostegno del solaio relativo all'ampliamento del Livello +5,50.
- c) La protezione dal fuoco dei giunti sismici presenti nelle colonne che portano il viadotto esterno, da realizzarsi con sacchetti di composti intumescenti minimo EI30, avvolti da un calice in acciaio inox.
- d) la sostituzione degli infissi e delle porte dei due blocchi laterali che guardano sul Livello 2 (quote +5,50/+7,00), nonché di quelli lato arrivi internazionali al Livello 1 (quota +0,70), con analoghi certificati EI30.

5. sistema di comunicazione interna dal livello interrato

- a) l'installazione di impianto citofonico interno, collegato con la Centrale di Controllo e supervisione degli impianti dell'aerostazione, costituito da n°5 prese ed apparecchi posti lungo il corridoio limitrofo al locale UTA, al Livello -1.

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.

3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

4. L'affidamento dei lavori oggetto del presente Capitolato avverrà con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, ex art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta compresi nel presente appalto ammonta a € 1.075.349,07 (Euro Unmilionesettantacinquemiladuecentotrentatré/75), di cui alla seguente distribuzione:

LAVORI , PRESTAZIONI	IMPORTI (EURO)
a) Lavori e prestazioni a corpo	
b) Lavori e prestazioni a misura	1.023.349,07
c) Lavori e prestazioni in economia	
d) Compenso a corpo	
e) Imprevisti	
f) Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice	
g) Spese generali 6%	
h) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
i) Per pubblicazione gara	
j) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecn., collaudo	
k) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla	
l) Premio di accelerazione	

L'importo delle spese relative ai provvedimenti per la sicurezza del cantiere, già incluse nelle cifre sopra indicate, ammonta ad € 51.884,68 (Euro cinquantunomilaottocentootantaquattro/68), e non è soggetto a ribasso d'asta.

Conseguentemente a quanto sopra riportato, il quadro economico dell'appalto si presenta così articolato:

		Colonna a)	Colonna b)	Colonna c)	Colonna d)	Colonna (a+b+c+d)
		Importo lavori soggetti a ribasso	Importo lavori in economia non soggetti a ribasso	Importo delle spese complessive di sicurezza non soggetti a ribasso	Importo del costo del personale non soggetto a ribasso	TOTALE
1	A corpo					
2	A misura	1.023.349,07		51.884,68		1.075.233,75
3	In economia					
IMPORTO TOTALE						

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui alla colonna a), al quale deve essere applicato il ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato:

- dell'importo dei lavori in economia di cui alla colonna b), non soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 179 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

- degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui alla colonna c), non soggetti al ribasso d'asta ai sensi del combinato disposto dell'art. 131, comma 3°, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dei punti 4.1.4 e 4.1.5. dell'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- del costo del personale di cui alla colonna d), non soggetto al ribasso d'asta ai sensi dell' art. 32, comma7, della Legge 9 Agosto 2013 n. 98 che introduce il nuovo comma 3bis all'art. 82 del Codice degli Appalti.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato **"a misura"** - secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D. Lgs. 50/2016 - entro 60 giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione a norma di quanto disposto dall'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016.

2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.

3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.

5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali.

6. La percentuale di incidenza della mano d'opera è fissata nella **misura del 29,50% (ventinovevirgolacinquanta per cento)** dell'importo netto dei lavori.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili/ subappaltabili, categorie scorporabili/ non subappaltabili

1. Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali/specializzate e nella/nelle categoria/categorie scorporabili/subappaltabili - non subappaltabili come indicato nello schema della tabella A che segue.

TABELLA A

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE DIVERSE DALLA PREVALENTE

SAC - Società Aeroporto Catania S.p.A. LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA NUOVA AEROSTAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL DECRETO 17/07/2014					
OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE		% incidenza su importo lavori di € 1.023.349,07 (escluse opere provvisorie per la sicurezza)	Qualificazione obbligatoria	Importi	Subappaltabile
OG1	OPERE GENERALI Edifici civili e industriali (residenze, carceri, scuole, caserme, uffici, teatri, stadi, edifici industriali)	40,89%		418.429,24	
OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela				
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali				
OG4	Opere d'arte nel sottosuolo				
OG5	Dighe				
OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione				
OG7	Opere marittime e lavori di dragaggio				
OG8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica				
OG9	Impianti per la produzione di energia elettrica				
OG10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua				
OG11	Impianti tecnologici (art. 79, comma 16- D.P.R. n.207 5/10/2010)				
OG12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale				
OG13	Opere di ingegneria naturalistica				
OS1	OPERE SPECIALIZZATE Lavori in terra				

SAC - Società Aeroporto Catania S.p.A.					
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA NUOVA AEROSTAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL DECRETO 17/07/2014					
OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE		% incidenza su importo lavori di € 1.023.349,07 (escluse opere provvisoriale per la sicurezza)	Qualificazione obbligatoria	Importi	Subappaltabile
OS2-A	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico				
OS2-B	Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario				
OS3	Impianti idrico-sanitario. cucine, lavanderie				
OS4	Impianti elettromeccanici trasportatori				
OS5	Impianti pneumatici e antintrusione				
OS6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	17,38%		€ 177.927,06	
OS7	Finiture di opere generali di natura edile	41,73%		€ 426.992,77	
OS8	Finiture di opere generali di natura tecnica				
OS9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico				
OS10	Segnaletica stradale non luminosa				
OS11	Apparecchiature strutturali speciali				
OS12-A	Barriere stradali di sicurezza				
OS12-B	Barriere paramassi, fermaneve e simili				
OS13	Strutture prefabbricate in cemento armato				
OS14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti				
OS15	Pulizia di acque marine. lacustri, fluviali				
OS16	Impianti per centrali produzione energia elettrica				
OS17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia				
OS18-A	Componenti strutturali in acciaio				
OS18-B	Componenti per facciate continue				
OS19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni dati				
OS20-A	Rilevamenti topografici				
OS20-B	Indagini geognostiche				
OS21	Opere strutturali speciali				
OS22	Impianti di potabilizzazione e depurazione				
OS23	Demolizione di opere				
OS24	Verde e arredo urbano				
OS25	Scavi archeologici				
OS26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali				
OS27	Impianti per la trazione elettrica				
OS28	Impianti termici e di condizionamento				
OS29	Armamento ferroviario				
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici. radiotelefonici e televisivi				
OS31	Impianti per la mobilità sospesa				
OS32	Strutture in legno				
OS33	Coperture speciali				
OS34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità				
OS35	Interventi a basso impatto ambientale				

SAC - Società Aeroporto Catania S.p.A. LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA NUOVA AEROSTAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL DECRETO 17/07/2014				
OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE		% incidenza su importo lavori di € 1.023.349,07 (escluse opere provvisoriale per la sicurezza)	Qualificazione obbligatoria	Importi
		100,00%		1.023.349,07

2. Le parti di lavoro appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente indicate nella precedente tabella A sono scorporabili, a scelta dell'impresa subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato, fatti salvo i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui all'articolo 105 della D. Lgs. 50/2016.

3. I lavori di cui alla seguente tabella "B", compresi nella categoria prevalente, di importo inferiore al 10% dei lavori e ad € 150.000 possono essere eseguiti dall'appaltatore o essere subappaltati anche per intero ad imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010.

4. I lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori e inferiore a Euro 150.000, possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; l'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 5A - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 184 del Regolamento 207/10, all'articolo 10, comma 6 del capitolato generale d'appalto, sono indicati nella sottoindicata tabella.

TABELLA B

GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE

Codice	Descrizione	Prezzo Unitario	Prezzo Applicaz.	Quantità Totale	Importo
1.1.6.1	Scavo a sezione obbligata, per	10,52	10,52	4,500	47,34
1.2.4	Compenso per rinterro o ricolmo degli	3,87	3,87	3,920	15,17
11.3.1	Verniciatura di cancellate, ringhiere e	15,16	15,16	31,698	480,54
14.12.2.2	Fornitura e posa in opera di posto	243,40	243,40	5,00	1.217,00
14.3.17.38	Fornitura e collocazione entro tubi	5,08	5,08	130,00	660,40
14.3.17.40	Fornitura e collocazione entro tubi	8,55	8,55	910,00	7.780,50
14.3.2.1	Fornitura e posa di tubi protettivi	11,10	11,10	1.080,00	11.988,00
14.3.2.2	Fornitura e posa di tubi protettivi	12,20	12,20	50,00	610,00
14.3.2.5	Fornitura e posa di tubi protettivi	18,70	18,70	410,00	7.667,00
14.4.5.13	Fornitura e posa in opera all'interno	73,80	73,80	4,00	295,20
14.4.5.14	Fornitura e posa in opera all'interno	104,60	104,60	10,00	1.046,00
15.4.19.7	Fornitura e collocazione di valvola a	82,64	82,64	10,000	826,40
15.4.19.8	Fornitura e collocazione di valvola a	133,24	133,24	14,000	1.865,36
15.4.19.9	Fornitura e collocazione di valvola a	224,53	224,53	7,000	1.571,71
15.4.6.1	Fornitura e collocazione di tubi di	10,10	10,10	377,246	3.810,18
21.1.16	Rimozione di infissi interni od esterni	15,78	15,78	214,135	3.379,05
21.1.25	Trasporto alle pubbliche discariche del	32,26	32,26	34,200	1.103,29
21.1.3.2	Demolizione di calcestruzzo di cemento	660,93	660,93	0,384	253,80
21.1.4	Demolizione di tramezzi in laterizio	0,99	0,99	111,600	110,48
26.1.1.1	Approntamento di ponteggio in elementi	7,81	7,81	900,00	7.029,00
26.1.10	Ponteggio mobile per altezze non	15,70	15,70	317,52	4.985,06
26.1.11	Per ogni spostamento, pari alla	12,52	12,52	400,00	5.008,00
26.1.19	Fornitura e posa in opera di tavolato	20,08	20,08	45,00	903,60
26.1.20	Puntellatura di strutture in genere per	44,35	44,35	155,00	6.874,25

Codice	Descrizione	Prezzo Unitario	Prezzo Applicaz.	Quantità Totale	Importo
26.1.26	Recinzione perimetrale di protezione in	10,52	10,52	108,00	1.136,16
26.1.3	Smontaggio ad opera ultimata di	3,62	3,62	900,00	3.258,00
26.1.36	Catena in PVC di colore bianco/rossa	1,31	1,31	890,500	1.166,56
26.1.42	Linea vita temporanea orizzontale	322,20	322,20	10,00	3.222,00
26.1.46	Imbracatura fissa di sicurezza a norma	57,50	57,50	3,00	172,50
26.1.54	Cordino di arresto caduta a norma UNI	73,03	73,03	3,00	219,09
26.1.55	Moschettone a norma UNI EN 362 con	8,10	8,10	3,00	24,30
26.2.6	Dispersore per impianto di messa a	50,47	50,47	6,000	302,82
26.2.9	Corda in rame, in guaina giallo/verde	10,44	10,44	87,700	915,59
26.3.1.1	Segnaletica di sicurezza e di salute	57,11	57,11	10,00	571,10
26.3.2.2	Segnaletica da cantiere edile, in	62,47	62,47	1,00	62,47
26.3.7.2	Cartelli da applicare a muro o su	8,35	8,35	50,00	417,50
26.5.1.1	Estintore portatile in polvere, tipo	57,37	57,37	3,00	172,11
26.6.2	Occhiali protettivi con marchio di	16,10	16,10	10,00	161,00
26.6.4	Maschera per protezione chimica, a	2,65	2,65	10,00	26,50
26.7.1.1	Locale igienico costituito da un	390,91	390,91	1,00	390,91
26.7.1.2	Locale igienico costituito da un	126,50	126,50	5,00	632,50
26.7.2.1	Locale spogliatoio delle dimensioni	488,66	488,66	1,00	488,66
26.7.2.2	Locale spogliatoio delle dimensioni	224,25	224,25	5,00	1.121,25
3.1.1.6	Conglomerato cementizio per strutture	151,21	151,21	1,284	194,15
3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati	23,91	23,91	2,406	57,53
7.2.9	Pannello orizzontale grigliato	6,55	6,55	105,000	687,75
A.P. 22	Ancoraggio per aperture EN795/B. Costo	53,36	61,36	11,00	674,96
A.P. NOTTE 26.1.36	Sovrapprezzo manodopera per esecuzione	0,137	0,137	890,500	122,00
A.P. 15	Sovrapprezzo per montaggio ponteggio	9,54	10,97	68,040	746,40
A.P. 16	Sovrapprezzo per spostamento ponteggio	1,06	1,22	400,000	488,00
A.P. 17	Servizio di direzione svolto da moviere	25,00	33,06	10,000	330,60
A.P. 19	Posa in opera di telo in plastica di 90	146,52	168,50	2,000	337,00
A.P. NOTTE 26.1.1.1	Sovrapprezzo manodopera per esecuzione	2,65	3,05	900,000	2.745,00
A.P. NOTTE 26.1.11	Sovrapprezzo manodopera per esecuzione	4,66	5,36	400,000	2.144,00
A.P. NOTTE 26.1.20	Sovrapprezzo manodopera per esecuzione	13,75	15,81	155,000	2.450,55
A.P. NOTTE 26.1.3	Sovrapprezzo manodopera per esecuzione	1,22	1,40	900,000	1.260,00
A.P. NOTTE A.P. 16	Sovrapprezzo manodopera per esecuzione	0,458	0,53	400,00	212,00
A.P. NOTTE A.P. 19	Sovrapprezzo manodopera per esecuzione	75,20	86,48	2,000	172,96
A.P. NOTTE A.P. 22	Sovrapprezzo manodopera per esecuzione	23,20	26,68	11,000	293,48
AP. RIUNIONI	Partecipazione a riunioni per la	28,12	32,34	10,000	323,40
AP. RIUN.COORDIN	partecipazione a riunioni di	28,12	32,34	10,000	323,40
ASP.	Fornitura di aspiratore portatile di	3.195,00	5.110,60	1,00	5.110,60
B.C.CUR.125	Bocchetta per canale circolare 125x1000F	225,99	284,00	24,00	6.816,00
B.C.CUR.225	Bocchetta per canale circolare 225x1000F	280,99	355,50	12,00	4.266,00
B.C.RETT.	Bocchetta per canale rettangolare	8,25	10,50	414,000	4.347,00
CAN.ZINC.	CANALIZZAZIONE ZINCATA DA 8/10 mm	9,50	12,00	4.726,954	56.723,45
CANCIRC.300	Fornitura e posa in opera di canale	70,49	89,50	132,00	11.814,00
CANCIRC.600	Fornitura e posa in opera di canale	84,99	108,00	272,00	29.376,00
CAV.TW	Fornitura e posa in opera, a qualsiasi	2,73	3,50	4.320,000	15.120,00
COLL.GS	Fornitura e posa in opera di collare	197,23	250,00	27,000	6.750,00
CUR.C.C.300	Fornitura e posa in opera di curva a	34,59	43,50	10,00	435,00
CUR.C.C.600	Fornitura e posa in opera di curva a	50,25	64,00	6,00	384,00
EC.1	Liste in economia per svuotamento	1.319,52	1.669,50	2,000	3.339,00
EC.2	Liste in economia per taglio tubazione	439,84	556,40	9,000	5.007,60
EC.3	Liste in economie per taglio tubazione	439,84	556,40	48,000	26.707,20
EC.4	Liste in economia per smontaggio	219,92	278,00	30,000	8.340,00
EC.5	Liste in economie per interventi	7.037,44	8.902,00	1,000	8.902,00
G.TRANS.	GRIGLIA DI TRANSITO IN ALLUMINIO	7,65	9,60	684,000	6.566,40
G.VICT.	Fornitura ed installazione in opera di	32,75	41,00	40,000	1.640,00
GRPOMP	Fornitura, assemblaggio e posa in opera	28.969,36	36.646,00	1,000	36.646,00
IDR.SS	Fornitura e posa in opera di idrante	680,96	861,41	1,000	861,41
INF.MOT.	Fornitura e collocazione in opera di	699,99	885,50	42,000	37.191,00
IVFL45	CASSETTA ANTINCENDIO UNI 45	204,96	259,30	9,000	2.333,70
LAMINOX	Fornitura e posa in opera di lamiera	53,56	67,50	1,050	70,88
MODIGIT	Fornitura e posa in opera di modulo a	325,50	411,50	24,000	9.876,00
NOLO_PLE	Piattaforma aerea articolata elettrica	70,00	70,00	240,000	16.800,00
NP1	Smontaggio, accatastamento nell'ambito	3,27	4,20	8.450,000	35.490,00
NP2	Maggiorazione per lavorazione notturna	0,40	0,506	126.097,070	63.805,12
NP3	Smontaggio, accatastamento nell'ambito	78,46	100,00	31,000	3.100,00

Codice	Descrizione	Prezzo Unitario	Prezzo Applicaz.	Quantità Totale	Importo
RACC.300/600	Fornitura e posa in opera di raccordo a	162,50	205,50	6,00	1.233,00
REI120C	PORTA TAGLIAFUOCO REI120 Fornitura	445,66	564,00	13,860	7.817,04
REI30C	PORTA TAGLIAFUOCO REI30 Fornitura	394,96	499,50	42,840	21.398,58
RILEV	Fornitura e posa in opera di sistema di	2.484,68	3.143,00	18,000	56.574,00
SACC.15	Fornitura e posa in opera di sacchetti	19,91	25,50	357,000	9.103,50
SACC.40	Fornitura e posa in opera di sacchetti	31,31	40,00	256,500	10.260,00
SARSFE5"	Fornitura e collocazione di SARACINESCA	366,12	463,20	20,000	9.264,00
SCHE	Fornitura e posa in opera di scheda di	1.519,92	1.923,00	2,000	3.846,00
SERR_EI30 <2,5 MQ.	Fornitura e collocazione in opera di	543,99	688,00	67,634	46.532,19
SERR_EI30 <5,0 MQ.	Fornitura e collocazione in opera di	539,99	683,00	23,108	15.782,76
SERR_EI30 > 5,0 MQ.	Fornitura e collocazione in opera di	535,99	678,00	12,303	8.341,43
TRONC.	Fornitura ed installazione in opera di	40,75	51,50	40,000	2.060,00
UNIT_COM	Fornitura ed installazione in opera di	319,96	405,00	22,000	8.910,00
VE.INT.1	Fornitura e posa in opera di vernice	15,32	20,00	14.042,600	280.852,00
VE.INT.2	Fornitura e posa in opera di vernice	16,10	20,50	1.755,871	35.995,36
VECASS06	VENTILATORE CENTRIFUGO A CASSONETTO	2.255,84	2.854,00	2,000	5.708,00
VECASS10	VENTILATORE CENTRIFUGO A CASSONETTO	2.778,84	3.515,50	8,000	28.124,00
VECASS20	VENTILATORE CENTRIFUGO A CASSONETTO	7.139,04	9.031,00	2,000	18.062,00
				Totale	1.075.233,75

Art. 5 bis - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. L'Ente Appaltante, sentita la D.L., potrà prescrivere che i lavori siano eseguiti anche di notte o nei giorni festivi, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre titolo per richiedere indennità e compensi di sorta, salvo il diritto al ristoro del maggior onere, secondo i prezzi contrattuali. L'Ente Appaltante potrà altresì prescrivere l'esecuzione di alcune lavorazioni in doppi e tripli turni in giorni festivi e feriali quando la D.L. lo ritenesse necessario, per garantire il rispetto dei tempi previsti per l'ultimazione dei lavori, per cause legate ad esigenze di esercizio o per altre cause, inoltre la eventuale contemporaneità di utilizzo di parte di aree di cantiere, non potrà costituire titolo per richiesta, da parte dell'Appaltatore, di richiesta di ulteriori tempi per l'ultimazione dei lavori, né titolo per eventuali risarcimenti ulteriori.
4. I lavori, che dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto di tutti i parametri di sicurezza e vincoli imposti dalla normativa nazionale sui lavori pubblici, sulla sicurezza sul lavoro ed aeroportuale, si svolgeranno ai diversi livelli della nuova aerostazione.
5. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 – Dichiarazioni preliminari

L'offerta da presentare per l'affidamento dei lavori designati dal presente Capitolato dovrà essere accompagnata da apposita dichiarazione con la quale l'impresa concorrente attesti:

- a) - Di avere preso conoscenza delle opere da eseguirsi, attraverso l'esame degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico.

- b) - Di avere visitato la località interessata dai lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, ivi comprese quelle di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano.
- c) - Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche o delle discariche autorizzate e le condizioni imposte dagli Organi competenti.
- d) - Di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori.
- e) - Di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e conseguentemente sulla determinazione dei prezzi; di influire altresì sulle condizioni contrattuali in generale e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi in complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
- f) - Di avere effettuato una verifica della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
- g) - Di essere perfettamente edotto del programma dei lavori.
- h) - Di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo in cui dovranno essere eseguiti i lavori.
- i) - Di aver preso conoscenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
- l) - Di aver preso conoscenza del "Protocollo di legalità" stipulato tra il Ministero dell'Interno e la Regione Siciliana in data 12 luglio 2005 e di impegnarsi ad osservarne gli obblighi in esso contenuti.

In nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto, se il Responsabile del Procedimento e l'Appaltatore non abbiano dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, ancorché non materialmente allegato;
- il presente capitolato speciale d'appalto - parte prima - comprese le tabelle in esso contenute, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- il capitolato speciale d'appalto - parte seconda - prescrizioni tecniche;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n.81 del 2008, o, in mancanza, il piano sostitutivo di sicurezza;
- il piano operativo di sicurezza;
- il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del regolamento approvato con DPR 207/2010.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- il D.L.vo n. 50 del 18/4/2016;
- il capitolato generale di appalto approvato con D.M. n. 145 del 19/4/2000, per quanto applicabile;
- il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle disposizioni non immediatamente abrogate per effetto dell'art. 217, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 50/2016;
- il D.Lvo n. 81 del 9/4/2008 e succ. mod. ed integrazioni.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del D. L.gs 50/2016;
- le quantità delle singole voci elementari, rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8 - Discordanze negli atti contrattuali - Ordine di validità degli atti contrattuali

Resta espressamente stabilito che nel caso in cui si riscontrassero discordanze tra i diversi atti contrattuali, ai fini interpretativi delle norme, si attribuisce prevalenza alle clausole contenute nei documenti contrattuali nel seguente ordine:

1. Il contratto di affidamento;
2. Il presente Capitolato Speciale;
3. I disciplinari tecnici;
4. Gli elaborati grafici;
5. Le relazioni di progetto;
6. Le stime delle opere;

7. Gli elenchi dei prezzi unitari.

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 10 - Fallimento dell'appaltatore

3. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 comma 1 del D. L.gs 50/2016.

4. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D. L.gs 50/2016.

Art. 11 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi secondo norma, previa convocazione dell'esecutore.

2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D. L.gs 50/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i

termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, l'originale o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o in saldo, anche in relazione alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

5. Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere, o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi. La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. All'atto della consegna definitiva il nuovo tempo contrattuale o termine di ultimazione sarà nuovamente computato e determinato, in seno al verbale, detraendo da quello assegnato inizialmente una percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori realizzati. Tale termine sarà esplicitamente indicato. In caso di consegna parziale, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **365 (trecentosessantacinque)** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. Inoltre il predetto tempo utile previsto per l'esecuzione lavori tiene già conto dei possibili ritardi connessi alle esigenze di funzionalità della scuola e l'impresa nulla avrà a pretendere in relazione a ciò, dovendo considerare che i lavori avranno svolgimento presso locali occupati dal personale in servizio e dagli alunni, e di aver tenuto presente gli oneri conseguenti a tale circostanza, inclusa la necessità di eseguire lavorazioni anche al di fuori dell'orario scolastico, giudicando comunque remunerativi i prezzi stabiliti e comprensivi di tutti gli oneri conseguenti.

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15 - Proroghe

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 14.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del D. L.gs 50/2016; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione, controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 107 comma 4 del D. L.gs 50/2016.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.

Art. 17 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 18 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo **0,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale.

2. L'importo complessivo della penale non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Entro **trenta** giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l'articolo 107 del D. L. gs 50/2016.

Art. 20 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel

cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni, della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006, sostituita dall'art. 5 della legge 3 agosto 2007 n. 123.

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a **sessanta giorni** naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo corrispondente del regolamento generale.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni la stazione appaltante può mantenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22 – Anticipazione

1. All'appaltatore verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18 del D. Lgs 50/2016, un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) sul valore del Contratto.

Art. 22 bis – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito con modificazioni in Legge 17/12/2010 n. 217) e dalle Determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.8 del 18 novembre 2010 e n.10 del 22 dicembre 2010. Ai sensi e per gli effetti di tale normativa, i pagamenti saranno effettuati dal Tesoriere Provinciale, esclusivamente a mezzo bonifico. L'appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante il/i numero/i di c/c bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A, appositamente dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i. Tale comunicazione deve essere inviata all'Ente appaltante entro 7 giorni dall'accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta l'applicazione, da parte della Prefettura – UTG competente, della sanzione prevista dall'art. 6, comma 4 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al presente appalto.

3. Il presente contratto si intenderà espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al contratto determinerà la risoluzione di diritto del contratto stesso.

5. L'appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto,

un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23 - Pagamenti in acconto

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. L.gs 50/2016, sarà corrisposta in favore dell'appaltatore un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale alle condizioni ivi stabilite. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore a **euro 100.000,00 (diconsi euro centomila/00)** da cui sarà decurtata, pro quota, l'anticipazione suddetta.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Capitolato Generale di Appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro i **45 giorni** successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette il relativo S.A.L. che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il»; il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento con l'indicazione della data.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi **30 giorni**, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

6. L'emissione di ogni certificato di pagamento da parte del responsabile unico del procedimento, è subordinata all'acquisizione del DURC.

Art. 24 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto **entro il primo trimestre successivo** alla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di **30 giorni**; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro **90 giorni** dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D. L.gs 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Ai sensi dell'art. 102 comma 3 e dell'art. 103 comma 6 del D. L.gs 50/2016, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme allo schema tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D. L.gs 50/2016.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'acquisizione del DURC.

7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 25 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 23 e la sua effettiva

emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni in materia. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni in materia.

2. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

3. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio dinanzi al giudice ordinario per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 26 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 27 - Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

Art. 28- Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.

2. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve essere notificato alla Stazione Appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile unico del procedimento.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 29 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al contratto.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, sono valutati sulla base dei prezzi dei lavori desumibili negli atti progettuali e sul bando di gara, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 30 - Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 179 del DPR n. 207/2010.

2.